Simone Merlini
Giuseppe Abbatiello
Consiglieri Comunali
6600 Locarno

Ufficio presidenziale
del Consiglio Comunale di Locarno
Piazza Grande 18
6600 Locarno

Locarno, 16 ottobre 2026

MOZIONE ELABORATA
Aree pubbliche sensibili
Una base legale chiara per una fruizione ordinata e sicura degli spazi pubblici

ai sensi dell'art. 67 della Legge organica comunale (LOC), con la presente mozione elaborata si propone al Consiglio comunale l'adozione del **Regolamento concernente la tutela e la fruizione delle aree pubbliche sensibili della Città di Locarno**, il cui testo è allegato e costituisce parte integrante della presente mozione.
La proposta intende dotare la Città di una base legale formale, chiara e sufficientemente determinata che permetta al Municipio di adottare, quando oggettivamente giustificato, misure mirate e proporzionate in determinate aree pubbliche.
Non si propone quindi un divieto generalizzato di consumo di bevande alcoliche né una disciplina indiscriminata dello spazio pubblico, bensì uno strumento utilizzabile in funzione della particolare destinazione dei luoghi o di criticità concretamente accertate.

1. Il precedente e la necessità di una base legale
ll tema è già noto alla Città. In passato Locarno ha introdotto, mediante ordinanza municipale, limitazioni al consumo di bevande alcoliche in alcune aree considerate problematiche. Tali provvedimenti non hanno tuttavia superato il vaglio cantonale, essendo stata ritenuta insufficiente la base legale disponibile per imporre una simile limitazione dell'uso comune dello spazio pubblico.
La questione di fondo rimane quindi aperta: qualora si voglia permettere al Municipio di introdurre limitazioni specifiche nell'uso di determinati beni comunali, occorre che il Legislativo definisca preventivamente gli scopi, le misure ammissibili, i relativi presupposti e i limiti della delega.

2. L’interpellanza Merlini e la posizione del Municipio

La questione è stata nuovamente affrontata con l’interpellanza presentata da Simone Merlini il 19 giugno 2026, dedicata all’adeguamento della base legale comunale per introdurre divieti mirati di consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche sensibili.

Nella propria risposta, il Municipio ha indicato di non ritenere allo stato attuale necessaria una modifica regolamentare specifica, considerando sufficienti gli strumenti di prevenzione, vigilanza e intervento oggi disponibili.

Ha tuttavia precisato che, qualora tali strumenti dovessero rivelarsi insufficienti o emergessero situazioni persistenti, ricorrenti e debitamente accertate, sarebbe disposto a promuovere gli adeguamenti regolamentari necessari.

La presente mozione parte proprio da questa posizione: non propone di introdurre oggi nuovi divieti, ma di predisporre sin d’ora una base legale chiara, affinché il Municipio disponga dello strumento necessario qualora in futuro ne ricorrano concretamente i presupposti.

L’adozione della base legale non equivale infatti all’introduzione di una restrizione. Sarà sempre il Municipio a dover valutare, caso per caso, se una determinata situazione giustifichi una misura e quale sia quella proporzionata e adeguata.

3. Dall’alcol alle “aree pubbliche sensibili”

Il consumo di bevande alcoliche rappresenta una delle situazioni che possono rendere necessario un intervento. Sarebbe tuttavia riduttivo costruire una nuova base legale esclusivamente attorno all’alcol.

La vera esigenza è consentire alla Città di disciplinare, in maniera differenziata e proporzionata, la fruizione di luoghi che presentano una particolare necessità di tutela.

Il Regolamento distingue pertanto due situazioni:

- le aree sensibili in ragione della loro particolare destinazione, quali ad esempio parchi giochi, sedimi scolastici o spazi prevalentemente destinati a bambini e giovani;
- le aree che diventano sensibili in ragione di criticità concrete, ricorrenti o di particolare rilevanza, documentate mediante elementi oggettivi.

La qualificazione di un’area come sensibile non comporta automaticamente alcun divieto.

Ogni misura dovrà essere autonomamente giustificata e presentare un rapporto diretto con la particolare destinazione del luogo o con il problema concretamente accertato.

4. Le misure previste

Il Regolamento propone un catalogo definito di misure.

Quando ne ricorrono i presupposti, il Municipio potrà:

- limitare o vietare il consumo di bevande alcoliche;
- limitare o vietare il fumo, le sigarette elettroniche e i prodotti analoghi;
- limitare o vietare l’utilizzazione di altoparlanti, amplificatori e apparecchi di riproduzione sonora;

- limitare l’introduzione o l’utilizzazione di recipienti di vetro quando sussistano concrete esigenze di sicurezza o igiene;
- stabilire particolari orari di utilizzazione di un’area;
- limitare o vietare fuochi, grill o attività analoghe quando incompatibili con la sicurezza o la destinazione del luogo.

La scelta di un catalogo definito evita una delega in bianco al Municipio.
Qualora in futuro emergesse la necessità di introdurre una diversa categoria di restrizione, spetterebbe al Consiglio comunale completare la base regolamentare.

5. Legalità, proporzionalità e libera fruizione

La libera fruizione dei beni di uso comune resta il principio.
Le limitazioni costituiscono l’eccezione e devono rispettare i principi di interesse pubblico, idoneità, necessità e proporzionalità.
Per le aree considerate sensibili in ragione di criticità concrete, la misura deve inoltre fondarsi su elementi oggettivi e verificabili e deve esistere un rapporto sufficientemente diretto tra il comportamento limitato e il fenomeno che si intende contrastare.
Quando il medesimo risultato può essere raggiunto mediante una misura meno incisiva, questa deve essere preferita. Le limitazioni devono inoltre essere circoscritte, per quanto possibile, alle parti dell’area, ai giorni e agli orari nei quali risultano effettivamente necessarie.

6. Applicazione mediante ordinanza municipale

Le singole misure dovranno essere adottate mediante ordinanza municipale.
L’ordinanza dovrà indicare almeno:

- l’area interessata e il relativo perimetro;
- la misura adottata;
- i motivi che la giustificano;
- gli eventuali giorni e orari di applicazione;
- le eventuali eccezioni.

Le limitazioni dovranno infine essere pubblicate e chiaramente riconoscibili sul posto mediante adeguata segnaletica.

7. Conclusioni

La presente proposta non mira a moltiplicare i divieti, ma a stabilire quando, come e a quali condizioni essi possano eventualmente essere introdotti.
Il precedente locarnese ha dimostrato che, quando una misura incide sulla normale fruizione dello spazio pubblico, una generica competenza di polizia può non essere sufficiente: occorre una base regolamentare adeguatamente determinata.
La presente mozione propone quindi di compiere il passaggio normativo, senza attendere che una nuova situazione critica imponga di procedere in urgenza.

Il Regolamento attribuisce al Municipio uno strumento flessibile ma delimitato: il Consiglio comunale definisce gli interessi tutelati, le aree interessabili, il catalogo delle misure, i presupposti e le garanzie essenziali; al Municipio compete la concreta applicazione, caso per caso e nel rispetto del principio di proporzionalità.

Sulla base di quanto precede, il Consiglio comunale di Locarno è invitato a risolvere:

1. È adottato il Regolamento concernente la tutela e la fruizione delle aree pubbliche sensibili della Città di Locarno, nel testo allegato alla presente mozione elaborata e del quale costituisce parte integrante.
2. Il Regolamento entra in vigore alla data stabilita dal Municipio dopo l'approvazione cantonale.

Regolamento concernente la tutela e la fruizione delle aree pubbliche sensibili della Città di Locarno

Art. 1 – Scopo

1. Il presente Regolamento disciplina l'adozione di misure particolari volte a garantire una fruizione ordinata e sicura delle aree pubbliche sensibili della Città.
2. Le misure perseguono in particolare la tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica, della sicurezza, della salute e dell'igiene pubblica, dei bambini e dei giovani, nonché della corretta fruizione dei beni comunali.
3. La libera fruizione dei beni di uso comune rimane il principio.

Art. 2 – Aree pubbliche sensibili

1. Sono aree pubbliche sensibili i beni comunali aperti al pubblico nei quali sussiste un'esigenza qualificata di tutela in ragione della particolare destinazione del luogo oppure di criticità concrete, ricorrenti o di particolare rilevanza.
2. Possono in particolare essere considerate aree sensibili i parchi e i giardini pubblici, i parchi giochi, i sedimi scolastici, le strutture ricreative, le piazze, le passeggiate, i luoghi di particolare aggregazione e i comparti di rilievo turistico, culturale o storico.
3. La qualificazione quale area sensibile non comporta di per sé alcuna limitazione.

Art. 3 – Designazione

1. Il Municipio designa mediante ordinanza le aree pubbliche sensibili nelle quali si rendono necessarie misure ai sensi del presente Regolamento.
2. Se la designazione è fondata su criticità concrete, queste devono risultare da elementi oggettivi e verificabili, quali in particolare rapporti di polizia, interventi ripetuti, segnalazioni circostanziate, episodi documentati di disturbo, danneggiamento o degrado.

Art. 4 – Misure

1. Nelle aree pubbliche sensibili il Municipio può, mediante ordinanza:
   a) limitare o vietare il consumo di bevande alcoliche;
   b) limitare o vietare il fumo, l'utilizzo di sigarette elettroniche e di prodotti analoghi;
   c) limitare o vietare l'utilizzazione di altoparlanti, amplificatori e apparecchi di riproduzione sonora;
   d) limitare l'introduzione o l'utilizzazione di bottiglie, bicchieri o altri recipienti di vetro;
   e) stabilire particolari orari di utilizzazione dell'area;
   f) limitare o vietare l'accensione di fuochi, l'utilizzo di grill o attività analoghe.
2. Sono riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale e le altre norme comunali applicabili.

Art. 5 – Presupposti e proporzionalità

1. Ogni misura deve perseguire un interesse pubblico, essere idonea e necessaria e risultare proporzionata allo scopo perseguito.
2. La misura deve presentare un rapporto diretto con la particolare destinazione dell'area o con le criticità concretamente accertate.
3. Quando lo scopo può essere adeguatamente raggiunto mediante una misura meno incisiva, questa deve essere preferita.
4. Le limitazioni sono circoscritte, per quanto possibile, alle parti dell'area, ai giorni e agli orari nei quali risultano necessarie.

Art. 6 – Ordinanza municipale

1. Tramite ordinanza, il Municipio definisce l'area interessata e il relativo perimetro, le misure applicabili, i motivi che le giustificano, gli eventuali giorni e orari di applicazione, la durata e le eventuali eccezioni.
2. Il perimetro è definito in modo inequivocabile e, quando necessario, mediante planimetria.

Art. 7 – Durata e riesame

1. Le misure giustificate dalla particolare destinazione permanente dell'area possono essere adottate senza una durata prestabilita.
2. Le misure fondate su criticità concrete hanno una durata massima di dodici mesi e possono essere rinnovate soltanto previa nuova valutazione dei presupposti.
3. Il Municipio modifica o revoca la misura quando i presupposti vengono meno o una limitazione meno incisiva risulta sufficiente.

Art. 8 – Segnaletica

1. Le limitazioni sono rese chiaramente riconoscibili sul posto mediante adeguata segnaletica.
2. La segnaletica indica almeno la misura applicabile e, ove necessario, il perimetro, gli orari e la durata.

Art. 9 – Contravvenzioni

1. Il Municipio punisce con la multa fino a CHF 10'000.- le infrazioni al presente Regolamento e alle relative disposizioni di applicazione.
2. La relativa procedura è disciplinata dagli artt. 145 e segg. della LOC.

Art. 10 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'autorità cantonale competente.

Cordiali saluti

Simone Merlini (PLR)
Giuseppe Abbatiello (il Centro)